

**SCHEMA di CONTRATTO**

**Noleggio di bus per servizi di trasporto pubblico di linea aggiuntivi per emergenza Covid-19 (corse aggiuntive per limitazione capacità di carico) per il periodo 1.12.2021 – 10.06.2022 con facoltà di rinnovo secondo esigenze di TUA fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.**

**(in esecuzione della delibera del C.d.A. del 3.9.2021)**

CIG \_\_\_\_\_

PER L'APPALTATORE

PER LA TUA S.p.A.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
della fase di affidamento  
Dott. Paolo Marino  
F.to

## TRA

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** con sede legale in Chieti in Via Asinio Herio, n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Committente o Stazione Appaltante o TUA, per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Dott. .... nato a ..... (....) il ..... nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

## E

la **Società** .., con sede sociale in Via .., n. .. in .., codice fiscale e partita IVA .., di seguito nel presente atto denominata semplicemente Fornitrice o Appaltatore, per la quale interviene nel presente atto, il Sig. .. nato a .. il .. nella sua qualità di ..,

## PREMESSO

- che il C.d.A. di TUA S.p.A. con delibera approvata con Verbale in data 3.9.2021 ha autorizzato l'indizione della procedura "negoziata senza previa pubblicazione" ai sensi degli articoli 63, c. 2, lett. c) e art. 125, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. n.216/TUA/2021 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2) dell'art. 95 del Codice, con le modalità e precisazioni di cui al relativo disciplinare;
- che la Commissione di gara, appositamente nominata dalla Committente con lett. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha formulato le previste graduatorie dei mezzi offerti;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti e dichiarati;
- che non sono previsti requisiti speciali;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1

#### RICHIAMO DELLE PREMESSE

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere.

### Art. 2

#### OGGETTO

1. La TUA con il presente contratto affida alla Fornitrice, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire, il noleggio di bus per servizi di trasporto pubblico di linea aggiuntivi per emergenza Covid-19 (corse aggiuntive per limitazione capacità di carico) per il periodo 1.12.2021 – 10.06.2022 con facoltà di rinnovo secondo esigenze di TUA fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.
2. La Fornitura dovrà essere eseguita alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico, che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), secondo quanto offerto in sede di gara con riferimento ai mezzi affidati alla Fornitrice con l'apposita lettera di affidamento e con le precisazioni tutte riportate al par. 1.2) del disciplinare della procedura n. 216/TUA/2021.

### ART. 3

#### Importo del Contratto

1. L'importo del presente contratto è quello di cui alla lettera di affidamento prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. Gli importi suddetti sono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### Art. 4

#### PREZZI CONTRATTUALI

1. Per i prezzi contrattuale si rimanda integralmente al Capitolato tecnico allegato.

#### Art. 5.

#### MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura".

#### Art. 6

#### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Capitolato Tecnico posto a base della procedura n. 216/TUA/2021;
2. Offerta tecnica presentata;
3. Attestato con i dati **IBAN** per il pagamento delle fatture
4. Altro .....

#### Art. 7

#### PENALITA'

1. Al riguardo si rimanda integralmente al Capitolato tecnico allegato.

#### Art. 8

#### FATTURAZIONE e PAGAMENTI

1. Si specifica che la TUA è assoggettata all'istituto dello "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, giusta D.L. 24.4.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96.
2. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono ed il codice CIG in epigrafe indicato.
3. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.
4. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.
5. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente entro 30 gg. data fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice, con riferimento al CIG in epigrafe come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010.

La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9  
REVISIONE PREZZI

1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili non essendo ammessa in alcun caso la loro revisione ovvero

Art. 10  
GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. Non prevista.

Art. 11  
NORME DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili.

Art. 12  
SUBAPPALTO

1. Non previsto.

Art. 13  
CONTROVERSIE

1. Le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.

Art. 14  
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Fornitrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
  - b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

#### Art. 15

##### SEGRETEZZA E UTILIZZO INFORMAZIONI

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

#### Art. 16

##### TRASPARENZA DEI PREZZI

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 17

##### AUDITING E VIGILANZA

1. Per il presente contratto la Fornitrice è obbligata a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella della Committente, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dalla Committente e documentata ai sensi di legge al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione della stessa e/o del soggetto da questa incaricato ovvero degli Organi di vigilanza (Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ecc.) tutte le volte che ne facessero richiesta.

#### Art. 18

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono fornite le prime seguenti informazioni.
2. Il Titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale (TUA S.p.A.) in via Asinio Herio n. 75 CHIETI – tel. 0871 42431 – fax 0871

402237 - indirizzo mail: [segreteria@tuabruzzo.it](mailto:segreteria@tuabruzzo.it) - indirizzo PEC: [tuapec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it)

TUA S.p.A. ha nominato il Responsabile della protezione dati (RPD) che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 0872 708290 - indirizzo e-mail: [responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it](mailto:responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it)

3. I dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito del procedimento per l'affidamento della prestazione di cui al presente documento.
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate è necessario per gli adempimenti sottesi al presente rapporto contrattuale.
5. In qualità di interessato, potrà essere esercitato il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD), il diritto di opposizione (art. 21 RGPD). Inoltre si potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 RGPD).
6. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito internet [www.tuabruzzo.it](http://www.tuabruzzo.it) nella sezione "privacy" posta nel footer della pagina.

#### Art. 19

##### SPESE DI GESTIONE, IMPOSTE, TASSE E CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

#### ARTICOLO 20

##### VALIDITA' DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs. 159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stesso è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi del medesimo art. 3 dello stesso decreto.

Art. 21

FIGURE DEL PROCEDIMENTO

L'incarico di Responsabile del procedimento della fase di esecuzione è il Responsabile dell'Unità di produzione di riferimento.

PER LA FORNITRICE

Data e firma

PER LA TUA S.p.A.

Data e firma